



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA**

Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dr.ssa Monica Bellini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 629/2018 promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], giusta procura in atti;

- attore opponente -

CONTRO

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], giusta delega in atti;

- convenuta opposta -

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo- contratto di finanziamento.

Conclusioni di parte opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti conclusioni In via preliminare:1) Rigettare l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, essendo la medesima 1opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione; In via principale, nel merito: 2) accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni del contratto e, pertanto, la violazione delle norme vigenti e, per l'effetto, la dovuta rideterminazione del piano di ammortamento ricalcolando gli interessi al saggio legale per tempo vigente; 3) per l'effetto, condannare [REDACTED] alla restituzione delle somme tutte indebitamente addebitate e/o riscosse, dall'inizio del rapporto sino al saldo, e così

analiticamente conteggiate come da perizia di parte pari ad € 11.564,69 o di quella diversa somma che sarà determinata in corso di causa – previa rideterminazione del rapporto “dare avere” tra le parti ovvero previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca, ordinando in ogni caso, il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge – oltre, in ogni caso, rivalutazione ed interessi legali dal fatto al saldo; oltre risarcimento degli altri eventuali danni, da determinarsi anche in via equitativa nonché del maggior danno subito (lucro cessante) a causa del mancato utilizzo delle somme addebitate e indebitamente riscosse pari al rendimento certo che le suddette somme avrebbero realizzato se fossero state investite in titoli certi come sono i titoli dello Stato e ciò sempre dai singoli addebiti al saldo, oltre interessi legali dal fatto al saldo. In via istruttoria: 4) si chiede che il Giudice Voglia nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze peritali, fonte di prova e scaturigine dell'odierna pretesa opponente.

Conclusioni di parte opposta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare: Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte negli scritti difensivi e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto; In via subordinata: - nella non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] di euro 14.190,09, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.

In estremo subordine: - nella denegata ipotesi in cui, invece, venisse accolta l'eccezione di nullità sollevata da controparte con specifico riferimento all'asserita violazione dell'art. 117, co. 4, T.U.B., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare il sig. [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] della residua somma capitale, oltre interessi dal dovuto al saldo, al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;

In ogni caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] con riferimento a qualsiasi domanda restitutoria formulata da controparte, risultando la deducente società mera cessionaria del credito.

Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore della società deducente in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento (“da Euro 5.201,00 a 26.000,00”), per ogni singola fase processuale, e segnatamente: **i)** euro 875,00 per la fase di studio; **ii)** euro 740,00 per la fase introduttiva; **iii)** euro 1.600,00 per la fase istruttoria; **iv)** euro 1.620,00 per la fase decisoria, e così per complessivi Euro 4.835,00, oltre I.V.A., C.P.A., e rimborso forfettario delle spese di lite in misura pari al 15%, così come previsto dal D.M. 55/2014.

Fatto e motivi della decisione

██████████ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1523/2017 con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 14.190,00 a favore di

██████████

A sostegno della domanda l’opponente evidenziava di aver stipulato, in data 28 settembre 2007, con ██████████ contratto di credito al consumo per un importo di € 30.150,00 . Nelle more il predetto contratto veniva ceduto pro soluto alla ██████████

██████████ In ragione della difficoltosa situazione economica/finanziaria, il debitore decideva di sottoporre ad analisi econometrica il contratto azionato che accertava la violazione di norme concernenti la determinabilità dell’oggetto e le condizioni economiche praticate. In particolare, evidenziava come la banca avesse agito in spregio dell’art. 1284 c.c., dell’art. 117 TUB oltre che dei principi riportati, tra l’altro, nella delibera CICR 4/3/2003, in relazione alla determinatezza del saggio di interessi.

Infatti, il contratto intercorso indicava la previsione di un TAEG pari al 10,30%, in realtà differente e inferiore a quello realmente applicato, che era pari al 11,175%. atteso che nel calcolo del TAEG, contrariamente da quanto effettuato dall’istituto bancario, dovevano includersi le spese iniziali e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata.

Le condizioni applicate, quindi, si palesano, oltre che indeterminate, contrarie al disposto di cui all’art. 1284 c.c. e alle norme del TUB, le quali prescrivevano la necessaria predeterminazione per iscritto della misura percentuale del tasso applicato giacchè nessuna compiuta indicazione in tal senso era possibile rinvenire nel contratto originario intercorso tra le parti, avendo, di fatto, indicato un TAEG non veritiero.

La perizia aveva stimato che l’attore aveva corrisposto alla banca somme indebite, di cui ne chiedeva la ripetizione, per un complessivo importo di € 11.564,08, di cui € 9.370,48 inteso come differenza tra gli interessi corrisposti dal sig. ██████████ ed gli interessi

previsti dal piano di ammortamento ricalcolato ed € 1.533,43 per saldo di interessi di mora .

Si costituiva in giudizio le convenuta contestando in fatto e in diritto la svolta opposizione.

Contrariamente dagli avversi assunti, era evidente che l'allora Findomestic - società con la quale il sig. ██████████ aveva originariamente sottoscritto il contratto per cui è causa - aveva, conformemente a quanto contrattualmente previsto e concordato, applicato quanto espressamente accettato, conosciuto e sottoscritto dall'odierno opponente, anche alla luce del fatto che il contratto di finanziamento *de quo*, specificamente sottoscritto dal Sig. ██████████ a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., conteneva la completa indicazione dei dati finanziari applicati all'operazione in esame, nonché di tutte le informazioni necessarie per il perfezionamento della stessa. In particolare, il TAN era previsto in misura pari al 9,70%, TAEG al 10,30% e gli interessi di mora nella misura del 14,60% (0,040% al giorno).

Appariva evidente che la tesi avversaria doveva essere rigettata poiché in contrasto con le risultanze documentali offerte dalla società opposta con la conseguenza che le conclusioni a cui era giunto il consulente in punto di composizione del TAEG non potevano che essere errate. Il regolamento negoziale in oggetto era stato sottoscritto in data 25-09-2007 e quindi le uniche Istruzioni della Banca D'Italia applicabili *ratione temporis* erano quelle del febbraio del 2006. Dal mero esame visivo del frontespizio del contratto per cui è causa, si evinceva che: *i*) il ██████████ aveva scelto, quale modalità di rimborso delle rate, la modalità "bollettini di c/c postale"; *ii*) la polizza assicurativa era, senza dubbio alcuno, facoltativa.

Da ciò si ricavava che i costi di incasso delle singole rate così come quelli relativi alla polizza assicurativa, in quanto facoltativa, non erano stati correttamente inclusi nel calcolo del TAEG e che, pertanto, l'ISC previsto nel regolamento negoziale era pienamente legittimo.

In relazione alla domanda restitutoria *ex adverso* formulata, l'opposta precisava che ██████████ ██████████ era mera cessionaria dei crediti derivanti dal contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con Findomestic S.p.A., senza con ciò essere subentrata nel sinallagma contrattuale né, soprattutto, aver mai incassato somme asseritamente corrisposte dall'opponente. Per tale motivo eccepiva la carenza di legittimazione

passiva in capo alla medesima in quanto nessuna richiesta di restituzione, a nessun titolo, poteva essere formulata nei confronti della società.

Orbene così ripercorsi i termini della questione deve in primo luogo evidenziarsi che parte attrice, all'udienza del 27.07.2022, ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 22.06.2022 (verosimilmente per mero errore) in luogo delle precisazioni come da verbale d'udienza del 22.06.2020 che rinvia alle conclusioni assunte, come da foglio depositato telematicamente, in data 15.05.2020.

Deve, inoltre, evidenziarsi, come correttamente rilevato dalla convenuta, che l'opponente non ha negato: (a) di aver stipulato e di aver dato spontanea, seppur parziale, esecuzione al contratto di finanziamento personale Findomestic nr. 20128338070313; (b) di aver ricevuto la somma erogata in suo favore; (c) di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento delle rate convenute. L'attore, a fondamento della svolta opposizione, ha lamentato, invece, la difformità tra il tasso di interesse convenuto ed applicato e la composizione del TAEG ed ha chiesto oltre alla revoca del provvedimento monitorio, la restituzione, in via riconvenzionale, di quanto indebitamente corrisposto in forza del contratto e quo.

A sua volta l'opposta ha eccepito, sul punto, la propria carenza di legittimazione passiva. Quindi alla luce delle posizioni delle parti dovrà in primo affrontarsi l'eccezione difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] o meglio, di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso (peraltro rilevabile anche d'ufficio), indi la questione della posizione sostanziale della cessionaria [REDACTED] la quale ha acquistato "in blocco" da Findomestic Banca un portafoglio di crediti nascenti da rapporti contrattuali di natura finanziaria intrattenuti con soggetti terzi e, in secondo luogo, se la cessione "in blocco" dei crediti comporti una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, con conseguente possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante.

Sul punto la giurisprudenza di merito ha ritenuto ammissibile che il debitore ceduto potesse opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito ceduto, a fatti modificativi ed estintivi del rapporto, indi l'eccezione di pagamento o di prescrizione -cfr. Cass. civ. sent. n. 1257 del 05.02.1988- purché sorti anteriormente all'accettazione o alla notifica della cessione atteso che la cessione poteva avvenire in difetto qualsivoglia espressione del

debitore ceduto e, pertanto, doveva escludersi che quest'ultimo potesse essere pregiudicato dalla cessione.

Senonché la Corte di Cassazione si è nuovamente espressa in ordine alla qualificazione giuridica delle operazioni di cartolarizzazione (prior Cass. civ., sez. III, sent. 30 agosto 2019, n. 21843 e precedenti ivi richiamati) giungendo a conclusioni diverse. Infatti, con la recente ordinanza n. 13735 del 2 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che “La tesi è stata di recente esaminata da questa Corte, a proposito di una fattispecie analoga, con l’espressione del seguente principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare seguito, a mente del quale: “i crediti oggetto delle operazioni di “cartolarizzazione” eseguite ai sensi della L. n. 130 del 1999, costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell’operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest’ultimo intercorso” (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 30/08/2019 Rv. 655567 – 01).....Sottolinea il richiamato precedente di questa Corte che l’indirizzo di merito, in una prospettiva di favore nei confronti del debitore ceduto (estraneo alla vicenda della cessione del credito), ha ritenuto, ad esempio, che nella fattispecie costituita dal contratto di factoring, il debitore ceduto abbia la possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto; ciò, al fine di evitare il determinarsi nei suoi confronti una modifica peggiorativa della sua posizione originaria (viene richiamata, tra le altre, Cass. Sez. 1, 2 dicembre 2016, n. 24657, Rv. 641896-01). Osserva inoltre che siffatti rilievi, sembrerebbero confortare la tesi, come veduto prevalsa nella giurisprudenza di merito, secondo cui, in presenza di una cessione effettuata ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. 1-4, qualora sia domandato dal debitore ceduto l’accertamento di un credito strumentale alla restituzione delle somme indebitamente percepite in ragione del contratto nei confronti di un soggetto che si è spogliato del credito in virtù dell’operata cessione dovrebbe ritenersi unica parte sostanziale la società cessionaria e non più, la cedente. Tuttavia, la ricostruzione offerta dal menzionato indirizzo giurisprudenziale è stata ritenuta non corretta in quanto finisce per annullare

“quasi per “sublimazione” la distinzione stessa tra cessione del credito e cessione del contratto, conferendo alla disciplina della cartolarizzazione prevista dalla L. n. 130 del 1999 i caratteri proprio della fattispecie di cui all’art. 1411 c.c.” (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, in particolare, punto 7.1.3. in motivazione). Sotto tale profilo, si è evidenziato che “la L. n. 130 del 1999, ha dato vita ad una disciplina generale ed organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, la cui realizzazione ha previsto attraverso società appositamente costituite (cd. società veicolo o “special purpose vehicle”). Esse, in particolare, provvedono all’emissione di titoli destinati alla circolazione per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente (cd. “originator”) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e, mediante la provvista conseguita, al rimborso dei titoli emessi. Per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio “patrimonio separato”, ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti, nonchè al pagamento dei costi dell’operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l’incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell’operazione. Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall’essere noto alla “società veicolo” al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel “patrimonio separato a destinazione vincolata” di cui si diceva, “scaricandone”, così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo. I possessori dei titoli emessi dallo “special purpose vehicle” possono essere, infatti, esposti solo al rischio che deriva dal fatto che i crediti cartolarizzati non siano incassati – perchè non soddisfatti dai debitori, ovvero perchè inesistenti o, al limite, perchè già estinti anche per compensazione – ma non anche a quello (pena, altrimenti, la negazione del meccanismo della separazione come tracciato

dalla L. n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lettera b) che sul patrimonio alimentato dai flussi di cassa, generati dalla riscossione dei crediti cartolarizzati, possano soddisfarsi anche altri creditori.... Tale conclusione, del resto, come già affermato da Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, “trova un indiretto conforto nel dettato normativo, ed esattamente nell’art. 4, comma 2, della legge n. 130 del 1999. Esso, infatti, per un verso, stabilisce che dalla “data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell’avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b)”, nonchè, per altro verso, che “in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data. Orbene, risulta evidente come il divieto, posto a carico del debitore ceduto, di compensazione dei crediti “sorti posteriormente” alla data della pubblicazione della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale (o alla data certa dell’avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione), risponde a quella stessa logica, di cui dianzi si diceva, di salvaguardia del “patrimonio separato a destinazione vincolata” cui dà vita l’operazione cartolarizzazione”” (Cass. Sez. 3 n. 21843 del 2019, in particolare, punto 7.1.4. in motivazione)”.

Pertanto, la Corte, sulla base del argomentazioni in precedenza esposte, ha concluso per il difetto della titolarità passiva della società cessionaria: il debitore ceduto non può opporre al cessionario eccezioni di compensazione e domande giudiziali scaturenti dalle vicende relative al rapporto con il cedente.

Ora alla luce di quanto in precedenza esposto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva da qualificarsi quale difetto di titolarità passiva della convenuta si palesa fondata. Da ciò consegue la reiezione della svolta opposizione così come della domanda riconvenzionale e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di CTU, peraltro, disposta prima che la giurisprudenza di legittimità si consolidasse (Cass. 30.08.2019 n. 21843 e in particolare Cass. Civ. 13735/2022), devono essere poste a carico di parte attrice opponente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (tenuto conto di quanto richiesto dall’opposta in sede di precisazione delle conclusioni; in

relazione alla fase istruttoria con applicazione dei minimi previsti per la scaglione di riferimento tenuto conto che la stessa si è risolta nell'espletamento della sola CTU).

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe rigettata ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione così pronuncia:

Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale per carenza di titolarità passiva in capo a [REDACTED]

Conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1523/2017 emesso dal Tribunale di Novara;

Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 875,00 per fase studio, euro 740,00 per fase introduttiva, euro 800,00 per fase istruttoria, euro 1.620,00 per fase decisionale, oltre rimb. forfet. cpa e Iva i legge.

Novara, 8 dicembre 2022

Il Giudice Onorario
(dr.ssa Monica Bellini)